

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1979

Proroga del termine previsto dall'articolo 13 della legge  
24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione  
delle servitù militari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari, ha fatto carico all'Amministrazione militare di procedere, in prima applicazione della legge stessa, alla revisione generale delle limitazioni esistenti al fine di confermare quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

Il medesimo articolo 13 sancisce, al terzo comma, che le limitazioni non confermate entro il termine di tre anni (termine che verrà a scadere l'11 gennaio 1980) sono da considerare estinte ad ogni effetto.

Il tempo accordato all'Amministrazione per eseguire l'anzidetto censimento delle servitù esistenti su tutto il territorio nazionale e procedere alle conferme necessarie, già di per sé limitato in rapporto alla mole e alla complessità oggettiva del lavoro da compiere, si è rivelato del tutto insufficiente in considerazione di taluni inconvenienti e difficoltà che, nella fase iniziale, hanno in con-

creto ritardato le operazioni connesse alla attuazione della riforma, ulteriormente restringendo il tempo utile disponibile per procedere agli accennati adempimenti.

È in proposito da considerare che, con l'entrata in vigore della citata legge n. 898, l'Amministrazione si è trovata in presenza di una normativa profondamente innovata la quale ha altresì decentrato ai comandi periferici ogni competenza nella complessa delicata materia. Nonostante la tempestiva adozione delle misure organizzative necessarie, il proficuo avvio delle operazioni da parte degli uffici interessati ha richiesto comprensibili tempi di assestamento amministrativo.

Consapevole dell'entità del lavoro da svolgere il legislatore ha riconosciuto ai comandanti territoriali, per i primi tre anni di applicazione della legge, la facoltà di avvalersi dell'opera di professionisti privati (articolo 12 della legge n. 898 del 1976). Tale opportunità si è peraltro rivelata di scarsa

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utilità pratica e si è ad essa ricorso in misura ridotta per la considerazione che l'affidamento all'esterno dell'opera di revisione avrebbe reso non agevole il controllo dell'Amministrazione per quel che attiene ai tempi di ultimazione delle relative attività.

È inoltre da considerare che la legge n. 898 del 1976 ha introdotto quale momento obbligatorio del procedimento impositivo e di quello per la conferma delle servitù revisionate la consultazione dei comitati misti paritetici Stato-Regioni di cui all'articolo 3 della legge stessa, in tal modo sottraendo in parte all'Amministrazione la disponibilità dei tempi per il perfezionamento dei relativi provvedimenti.

La non sempre tempestiva nomina da parte delle Regioni dei propri rappresentanti in seno a detti organismi ed il non infrequente prolungarsi dei lavori degli stessi non ha certamente favorito, per quel che attiene ai tempi, gli adempimenti dell'Amministrazione.

Nonostante le accennate obiettive difficoltà, l'impegno posto dai comandi periferici ed il positivo apporto di molte Regioni hanno consentito di contenere al massimo i ritardi e di effettuare e perfezionare gran parte dell'opera di revisione.

L'integrale revisione delle limitazioni esistenti e la conseguente adozione dei provvedimenti per la conferma di quelle ancora necessarie richiedono, peraltro, un ulteriore lasso di tempo, valutato dagli organi tecnici in dodici mesi.

Poichè lo spirare del termine triennale previsto dal terzo comma dell'articolo 13 importa l'estinzione automatica delle limitazioni non confermate, con evidente gravissimo pregiudizio per la salvaguardia delle installazioni militari e per la stessa sicurezza dei cittadini, si rende necessario ed urgente un congruo rinvio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede la proroga di un anno del termine in questione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è prorogato di un anno, anche agli effetti di cui al successivo quarto comma dell'articolo medesimo.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.